

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1727

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GUERRINI RODOLFO, TOGNONI, BARDINI, BECCAISTRINI, ROSSI PAOLO MARIO, LACONI, FAILLA, MAGNO, MAZZONI, Malfatti FRANCESCO, BRIGHENTI, GIACHINI, DI MAURO LUIGI, ASSENNATO, SULOTTO, DIAZ LAURA, MATARRESE, LIZZERO, MARICONDA, NICOLETTO, AMBROSINI, MANENTI, D'ALESSIO, CHIAROMONTE, SCIONTI

Presentata il 14 ottobre 1964

Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, concernente norme di polizia delle miniere e delle cave

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge torniamo a sottoporre all'attenzione del Parlamento, del Governo e del paese un problema grave che ancora non è stato risolto secondo i principî di giustizia e di umanità: ci riferiamo alle disposizioni legislative in materia di prevenzione antinfortunistica per i lavoratori delle miniere e delle cave. Abbiamo ritenuto indispensabile riproporre la questione per due motivi essenziali: 1) perché gli infortuni e le malattie professionali continuano a mietere vittime tra i lavoratori del settore (non ci soffermiamo a ricordare le tragedie di Ribolla, Morgnano, Gesso Lungo, Marcinelle, ecc., poiché di esse è ancora viva l'impressione); 2) perché i provvedimenti adottati dal Governo in applicazione della legge delega del 4 marzo 1958, n. 198, non sono tali da consentire di guardare con tranquillità all'avvenire. Quei provvedimenti, entrati in vigore il 1° gennaio 1960 con l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica del 9 aprile 1959, n. 128, non eliminano, infatti, le cause essenziali degli infortuni e non tengono conto degli orientamenti espressi dal Parlamento durante la discussione e l'approvazione della legge de-

lega. Nel corso di tale discussione, che si svolse dal 18 al 21 febbraio 1958, la quasi totalità dei colleghi che vi parteciparono affermarono che per combattere efficacemente contro gli infortuni si doveva soprattutto, oltre ad aggiornare le norme di natura tecnica, orientarsi a combattere le cause economico-sociali che incidono in modo determinante nel fenomeno infortunistico. Tali cause venivano chiaramente indicate nell'eccessiva durata del lavoro, nelle insufficienti retribuzioni e nel modo come sono congegnati i cottimi e gli incentivi in genere, nei sistemi di coltivazione dei giacimenti minerari, nella mancata partecipazione dei lavoratori al controllo dell'applicazione delle norme di sicurezza.

Questi motivi ed i conseguenti orientamenti scaturivano dall'analisi obiettiva della situazione esistente nell'industria estrattiva italiana, erano convalidati dalle esperienze internazionali, tenevano conto delle deliberazioni della C.E.C.A. e del B.I.T. che impegnavano ed impegnano il Governo italiano, nonché i sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro. Tra le tante deliberazioni ricordiamo quella del B.I.T. del novembre 1957

che afferma: « I sistemi di retribuzione, le norme e la durata del lavoro dovranno essere fissati in maniera da non compromettere le norme di sicurezza... raccomanda alle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di esaminare, attraverso la contrattazione collettiva, il problema della riduzione dell'orario di lavoro senza diminuzione di salario, e raccomanda ai Governi di prestare la loro assistenza secondo le modalità e nelle misure previste dalla pratica nazionale ». Questi concetti vennero sottoposti al voto della Camera mediante ordini del giorno presentati dall'onorevole Sabatini e dall'onorevole Tognoni. Uno degli ordini del giorno suonava così: « ... invita il Governo a promuovere e sostenere iniziative legislative o di altro genere affinché si giunga alla riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, alla riduzione dell'età pensionabile per i lavoratori delle miniere e delle cave e nella contrattazione dei cottimi su basi più eque ».

La Camera approvò questo ordine del giorno e quello analogo dell'onorevole Sabatini ed il Ministro Gava, a nome del Governo, dichiarò: « Quando si parla di proposte della Commissione speciale dei sei paesi della C.E.C.A. per la sicurezza nelle miniere, si parla evidentemente anche delle proposte relative alla riduzione dell'orario di lavoro, dell'età pensionabile e di tutte le altre proposte... È evidente che nell'ambito di quanto detto, il Governo non ha nessuna difficoltà ad esaminare e deliberare intorno ad esse ».

Questi, dunque, in proposito, gli orientamenti della Camera e gli impegni del Governo al momento in cui venne approvata la legge delega 4 marzo 1958, n. 198. Si è ispirato a tali principi il Governo nell'emettere il provvedimento di cui si tratta? A noi pare di no!

Infatti l'articolo 22 del decreto del 9 aprile 1959, n. 128, a proposito dell'orario di lavoro, dice testualmente: « I contratti collettivi di lavoro devono informarsi al principio che per le lavorazioni in sotterraneo la distribuzione dell'orario normale di lavoro sia fissata nel modo più appropriato per facilitare il lavoro stesso, diminuire la fatica e migliorare il recupero delle forze durante il riposo ».

Come si vede non si parla affatto di « riduzione dell'orario di lavoro senza diminuzione di salario » e quindi si contravviene ai deliberati ed agli impegni prima ricordati.

È pur vero che con legge 23 ottobre 1962, n. 1544, è stato ridotto a 40 ore settimanali l'orario di lavoro per i lavoratori del sotto-

suolo e per coloro che partecipano al processo di estrazione del minerale, ma il problema non può considerarsi ancora risolto. D'altronde dai benefici di tale legge rimangono esclusi i lavoratori delle miniere di metano, di petrolio e delle cave di materiali lapidei, i quali pure sono costretti a lavorare in condizioni di particolare disagio e pericolo, nonché a sottoporsi a snervanti fatiche.

Ed è per dare concretezza ai deliberati, agli impegni ed ai principi sopra ricordati che proponiamo la modifica dell'articolo 22 del decreto 9 aprile 1959, n. 128 (vedi articolo 8 della presente proposta di legge) in materia di riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario.

Anche per quanto concerne la regolamentazione e la misura del salario ad incentivo il decreto presidenziale è generico e basta legge l'articolo 23, che di tale materia si occupa, per convincersene. Per dare efficacia e concretezza al principio che questa parte del salario deve essere determinata in modo tale da impedire che il lavoratore sia portato a trascurare le norme di sicurezza, abbiamo proposto (articolo 9 della presente proposta) una modifica dell'articolo 23 del già menzionato decreto presidenziale, stabilendo esplicitamente che tutta la materia dei salari a cottimo debba essere riesaminata collegialmente dalle organizzazioni sindacali interessate.

Le modifiche che proponiamo con gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12 della presente proposta di legge, riguardano il problema decisivo della partecipazione dei lavoratori al controllo dell'applicazione delle norme di sicurezza; problema che il provvedimento governativo non ha risolto. Infatti vengono istituiti i collegi dei delegati alla sicurezza ed all'igiene (tra questi uno eletto dai lavoratori), ma i compiti che a questi vengono assegnati sono estremamente limitati. I delegati alla sicurezza dovrebbero limitarsi, dopo avere accertato eventuali infrazioni alle norme di sicurezza anche durante la prescritta visita settimanale agli impianti, a segnalare le infrazioni stesse con annotazioni in apposito registro depositato presso la direzione aziendale. Viene quindi ad essere contestata la possibilità che i delegati chiedano in qualsiasi momento di accedere alle lavorazioni e agli impianti, di raccogliere informazioni e proposte dai lavoratori, di avanzare proposte concrete alla direzione aziendale ed al distretto minerario, di partecipare alle inchieste sulle cause degli infortuni più gravi, ecc. Se non si daranno maggiori funzioni ai delegati alla

sicurezza la loro istituzione può tradursi in scarso vantaggio per i lavoratori i quali, per le loro esperienze e in quanto sono i più diretti interessati alla applicazione delle norme di sicurezza, debbono poter portare un contributo decisivo in questa attività.

Ci sembra di avere esposto le ragioni essenziali per le quali presentiamo la presente proposta di legge e vogliamo augurarci che la Camera vorrà prenderla in considerazione, discuterla ed approvarla.

Pare altresì superfluo sottolineare alla Camera che occorre intervenire ancora, con adeguate norme legislative, affinché nelle miniere e nelle cave possono essere ridotti notevolmente gli infortuni, le malattie professionali ed i casi di grave logoramento della salute fisica dei lavoratori. Le stesse statistiche degli ultimi anni al riguardo ripropongono il problema in termini urgenti. Siamo perciò fiduciosi nella sensibilità del Parlamento nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La lettera *c*) dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, è sostituita dalla seguente:

« *c*) disporre le misure necessarie affinché i lavoratori possano osservare le norme di sicurezza e fare uso dei mezzi di protezione individuali messi a loro disposizione, esigerne l'osservanza e l'adozione provvedendo a diffidare i lavoratori volontariamente inadempienti ».

ART. 2.

All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, è aggiunta la seguente lettera *f*):

« *f*) rifiutarsi di eseguire ordini che portino a compiere operazioni, manovre, attività comunque contrastanti del presente decreto ».

ART. 3.

L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, è sostituito dal seguente:

« Presso ogni miniera e cava che impieghi almeno 50 dipendenti deve costituirsi un Collegio dei delegati alla sicurezza e all'igiene col compito di coadiuvare la direzione e il distretto minerario per l'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene attraverso proposte e segnalazioni intese a garantire la incolumità e la salute dei lavoratori ».

ART. 4.

L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, è sostituito dal seguente:

« Il Collegio dei delegati alla sicurezza ed all'igiene è composto da tre dipendenti della miniera o cava, dei quali uno eletto a maggioranza dagli operai, l'altro dagli impiegati tecnici della miniera o cava, mentre il terzo è nominato dall'imprenditore.

Le elezioni sono effettuate con votazione diretta e segreta e con evoluzione di deleghe, in base ad un regolamento elettorale da stipularsi tra le organizzazioni sindacali nazionali di categoria interessate.

I delegati alla sicurezza durano in carica due anni e possono essere confermati ».

ART. 5.

L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, è sostituito dal seguente:

« I delegati alla sicurezza e all'igiene hanno diritto ad essere esonerati dal lavoro, ogni settimana, per una intera giornata lavorativa, al fine di potersi dedicare alla visita dei lavori ed installazioni nell'ambito della miniera o cava. Hanno diritto altresì all'esonero dal lavoro per partecipare all'accertamento delle circostanze che hanno determinato gli infortuni. Nel corso di tali visite i delegati alla sicurezza possono interrogare gli addetti alle lavorazioni e agli impianti, raccogliere eventuali proposte sempre ai fini della maggiore sicurezza ed igiene.

Durante l'esplicazione delle loro funzioni i delegati alla sicurezza e all'igiene hanno diritto alla retribuzione globale di fatto, da loro normalmente percepita ».

ART. 6.

Il primo e secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, sono sostituiti dai seguenti:

« I delegati alla sicurezza ed all'igiene, singolarmente o collegialmente, quando riconoscono in atto una violazione alle norme del presente decreto e in genere manchevolezze o deficienze suscettibili di dar luogo a situazioni di pericolo nei lavori o negli impianti, la segnalano al direttore ed esprimono il loro parere sulle misure da adottare mediante annotazione su apposito registro.

Le segnalazioni ed i pareri di cui al comma precedente sono effettuate a maggioranza dal Collegio dei delegati con annotazione del parere dell'eventuale dissenziente ».

ART. 7.

L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, è sostituito dal seguente:

« I delegati alla sicurezza e all'igiene non possono essere licenziati dalle aziende presso le quali prestano servizio sia durante il periodo che sono in carica sia per due anni successivi alla perdita del mandato ».

ART. 8.

L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, è sostituito dal seguente:

« I contratti collettivi di lavoro devono informarsi al principio, anche in base ai pronunciamenti del B.I.T. e della C.E.C.A., che per le lavorazioni in sotterraneo la durata del lavoro giornaliera e settimanale deve essere ridotta e fissata nel modo più appropriato per facilitare il lavoro stesso, diminuire la fatica e migliorare il recupero delle forze durante il riposo.

È fatto obbligo agli imprenditori di concordare, nel corso di ciascuno dei turni di lavoro, almeno una pausa non inferiore a mezz'ora, per consentire ai lavoratori di consumare il pasto ».

ART. 9.

All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, sono aggiunti i commi seguenti:

« I contratti collettivi di lavoro devono stabilire tariffe di cottimo tali che permettano al lavoratore di media capacità ed efficienza di conseguire senza sforzo eccessivo una retribuzione non inferiore a quella degli operai di corrispondente categoria retribuiti ad ora.

I cottimi per lavorazioni sotterranee sono consentiti soltanto ai lavoratori in possesso di adeguata preparazione per il lavoro cui sono adibiti.

Nel caso di lavoratori i quali abbiano esclusivamente le attribuzioni inerenti al brillamento delle mine (fuochini), i contratti di lavoro devono stabilire il divieto di retribuzione a cottimo ed il principio che le condizioni di lavoro debbono essere tali da permettere agli stessi di eseguire il tiro in modo conforme alla sicurezza ».

ART. 10.

Il secondo comma dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, è sostituito dal seguente:

« Quando sia cessata la concessione o scaduto il permesso di ricerca i piani della miniera possono essere esaminati da chiunque ne faccia richiesta al Distretto minerario ».

ART. 11.

Il primo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, è sostituito dal seguente:

« Nelle miniere o cave ove siano addetti più di 50 operai o comunque quelle che presentano particolari pericoli o complessità riconosciuti dall'ingegnere capo, deve essere redatto, con il concorso del Collegio dei delegati alla sicurezza ed all'igiene e della Commissione interna, un regolamento interno contenente disposizioni particolari per l'applicazione del presente decreto ».

ART. 12.

Il primo comma dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, è sostituito dal seguente:

« Il funzionario del Corpo delle miniere-incaricato della constatazione di infortunio accerta, assistito dal comandante del Corpo dei vigili del fuoco o da un ispettore da lui delegato e dai delegati alla sicurezza e all'igiene, le circostanze che lo hanno determinato, raccoglie le testimonianze e redige processo verbale che è sottoscritto dal direttore o da chi ne fa le veci, e dai testimoni sentiti ».

ART. 13.

L'ultimo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, è sostituito dal seguente:

« Il registro degli infortuni è tenuto a disposizione dei funzionari del Corpo delle miniere e dei delegati alla sicurezza e all'igiene sul luogo di lavoro ».

ART. 14.

Il primo comma dell'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, è sostituito dal seguente:

« Ad ogni lavoro di abbattimento e di armatura debbono essere addetti almeno due

operai. Tuttavia un operaio vi può lavorare da solo quando vi siano soddisfacenti condizioni di sicurezza ed il lavoratore possa essere visto da altri operai dal proprio posto di lavoro ».

ART. 15.

Gli articoli 281, 282, 283 e 284 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

Art. 281. — « Nei cantieri del sotterraneo di una miniera sono consentiti lavori per la durata stabilita dalla legge 23 ottobre 1962, n. 1544, solo quando la temperatura dell'aria, misurata nel turno più numeroso con termometro a bulbo asciutto, non superi i 32° C.

Nei cantieri dove la temperatura dell'aria, misurata nel modo anzidetto, sia compresa fra 32° C. e 35° C., la prestazione normale giornaliera degli operai deve essere limitata a 5 ore al giorno senza che sia determinato per gli stessi un danno economico, salvo che ulteriori prestazioni non si rendano necessarie per lavori temporanei ai fini della sicurezza. In tale caso gli operai non possono rifiutare la loro opera.

Se la temperatura dell'aria misurata nei modi anzidetti, supera i 35° C., il personale può essere soltanto impiegato per fronteggiare situazioni di pericolo o per altre gravi ragioni.

I contratti collettivi di lavoro fisseranno le particolari modalità di retribuzione per i casi previsti dal presente articolo ».

Art. 282. — « Per le finalità previste all'articolo 258, circa le condizioni ambientali di lavoro, il Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Consiglio superiore delle miniere, determina con proprio decreto, per singole miniere o gruppi di miniere, diminuzioni ai limiti di temperatura, di cui al precedente articolo, in relazione all'umidità e velocità dell'aria ed alle condizioni fisiologiche dei lavoratori in rapporto alla situazione climatica regionale ».

Art. 283. « La limitazione normale di lavoro a 5 ore giornaliera nei cantieri di cui all'articolo 281, secondo comma, è attuata quando le relative temperature, entro i limiti previsti, vengono riscontrate per due giorni di lavoro consecutivi.

Ove siano stabiliti, ai sensi dell'articolo precedente, valori diversi per i limiti delle suddette temperature, la riduzione di lavoro di cui al comma precedente, si applica all'intervallo delle corrispondenti temperature.

La durata normale di lavoro di cui alla legge 23 ottobre 1962, n. 1544, viene ripristinata in un cantiere solo quando si sia constatato che per due giorni lavorativi consecutivi la temperatura misurata nel modo anzidetto, sia discesa al di sotto di 32° C., o del corrispondente limite stabilito ai sensi dell'articolo 282 ».

Art. 284. — « L'ingegnere capo può disporre che vengano attuati cicli di avvicendamento nei confronti di quegli operai che prestino la loro opera in cantieri a temperatura elevata, ai sensi dell'articolo 281, secondo comma, e che agli stessi lavori venga adibito personale riconosciuto particolarmente idoneo attraverso apposita visita medica ».

ART. 16.

L'articolo 676 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, è sostituito dal seguente:

« Quando l'ingegnere capo riconosca numericamente insufficienti il personale preposto ai lavori della miniera o della cava invita il direttore a provvedere alle necessarie assunzioni. In caso di inottemperanza l'ingegnere capo fissa il numero e le qualifiche del personale occorrente ».

ART. 17.

L'articolo 684 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, è sostituito dal seguente:

« I lavoratori sono puniti:

a) con l'ammenda da lire 3.000 a lire 10.000 per la violazione delle norme di cui agli articoli 479, primo comma, e 576, primo comma;

b) con l'ammenda da lire 1.000 a lire 3.000 per la violazione delle norme di cui agli articoli 9, lettere d) ed e), 207, 256, primo comma, 422 e 425, primo e secondo comma;

c) con l'ammenda da lire 300 a lire 1.000 per la violazione delle norme di cui agli articoli 284, 272, primo comma, 277, 306, 332, primo comma, 335, primo, secondo e terzo comma, 337, 443, 455, primo comma, 513, 516 ».

ART. 18.

La presente legge entra in vigore all'atto della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.